



COMUNE DI GARBAGNA NOVARESE

Provincia di Novara

C.A.P. 28070

TEL.0321/845110-845238 FAX 0321/845407

ORGANO TECNICO COMUNALE

(L.R. 40/98 e smi, D.Lgs. 152/2006 e smi)

Variante Parziale n. 6 del 2018 al PRGC del Comune di GARBAGNA NOVARESE

ai sensi dell'art.17, c. 5 della LR 56/1977 e s.m.i.

Verifica di Assoggettabilità a VAS ai sensi dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Verbale n. 1 della seduta del 09.07.2018

In data 09.07.2018 alle ore 10,00 si è riunito l'Organo Tecnico Comunale di natura monocratica ed esterno alla struttura burocratica dell'Ente, composto dal membro designato con deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 10/03/2016 e di seguito elencato:

| Componente | Presente |
|-----------------------|----------|
| ARCH. TARDITI GIORGIO | X |

PREMESSO CHE

- Il Comune di GARBAGNA NOVARESE è dotato di Piano Regolatore Generale (PRGC) redatto ai sensi della Legge Regionale 56/1977, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1-3056 del 28/05/2001 e successivamente modificato con:
 - la Variante Strutturale approvata con DGR n. 11-3754 del 11/09/2006;
 - quattro Varianti Parziali, l'ultima delle quali approvata con DCC n.14 del 25/07/2013;
 - alcune modificazioni non costituenti Variante ai sensi dell'art.17 c.12 (ex c.8) della LR 56/1977.
- L'Amministrazione Comunale ha avviato l'iter della Variante Parziale n. 6 del 2018 di PRG, finalizzata a riclassificare una piccola porzione di area del centro sportivo "Mario Costadone" attualmente destinata a "AREE PER SERVIZI E ATTREZZATURE SOCIALI, PUBBLICI O D'USO PUBBLICO, PER SPAZI PUBBLICI A PARCO, PER IL GIOCO E LO SPORT" di cui all'art. 3.2.3 delle N.T.A. del P.R.G.C in "AREE RESIDENZIALI ESISTENTI" di cui all'art. 3.3.6 delle N.T.A. del P.R.G.C., onde poter addivenire alla cessione dell'area a privato necessaria per l'accesso alla proprietà;
- il D.Lgs 152/2006 "Codice dell'ambiente" e s.m.i. dispone che siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (fase di *screening* del procedimento di

VAS) i piani e i programmi concernenti la pianificazione territoriale che determinano l'uso di piccole aree a livello locale (art.6 c.3, art.12);

- l'art.3bis della LR 56/1977 come modificata dalle LLRR 3/2013 e 17/2013 disciplina l'integrazione della Valutazione Ambientale Strategica con la pianificazione urbanistica e all'art.17, c.8 dispone che le Varianti Parziali ai PRG siano sottoposte a verifica preventiva di assoggettabilità a VAS, fatti salvi i parametri di esclusione esplicitati al successivo c.9;
- con riferimento ai disposti dell'art.12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., dell'art.3bis della LR 56/1977 e s.m.i. e della DGR n.12-8931 del 9/06/2008, il Responsabile del Servizio Tecnico ha trasmesso tutti gli elaborati a corredo della Variante Parziale al PRGC n. 6 del 2018, per la prevista fase di consultazione, ai seguenti Soggetti competenti in materia ambientale:
 - o con nota prot. n. 1417 del 16/05/2018 - ARPA Piemonte – Dipartimento Piemonte Nord Est;
 - o con nota prot. n. 1418 del 16/05/2018 – PROVINCIA DI NOVARA;
 - o con nota prot. n. 1419 del 16/05/2018 - SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli;
 - o con nota prot. n. 1420 del 16/05/2018 - A.S.L. NO – Azienda Sanitaria Locale di NOVARA;

CONSIDERATO CHE

- è trascorso il termine entro il quale i soggetti avrebbero potuto esprimere parere ambientale (trenta giorni dalla trasmissione degli elaborati a corredo della Variante Parziale al PRGC n. 6 e quarantacinque giorni per ciò che riguarda unicamente la-PROVINCIA DI NOVARA)
- l'ARPA Piemonte, con nota pervenuta con prot. n. 1672 del 12/06/2018: “valutato il Documento Tecnico Preliminare, condivide l'analisi ambientale in esso illustrata, tenuto conto che l'attuazione della previsione comporterà riduzione della capacità drenante del suolo si considera adeguata la misura proposta alla pag. 69: “per limitare l'impatto sul suolo e con particolare riferimento al deflusso delle acque meteoriche il tratto di nuova viabilità dovrà essere realizzato con fondo drenante”” e in conclusione ritiene che la Variante parziale n. 6 possa essere esclusa dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- A.L.S. NO con nota pervenuta con prot. n. 1609 del 01/06/2018, ritiene che il progetto di variante parziale, per le sue caratteristiche e per la sostanziale assenza di rilevanza ambientale, possa essere escluso dall'assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;
- PROVINCIA DI NOVARA con nota pervenuta con prot. n. 1911 del 04/07/2018 ritiene, rispetto all'assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, con riferimento alla DGR 29/02/2016 n. 25-2977, di richiamare integralmente il contenuto del contributo tecnico di Arpa Piemonte;

VISTI

- l'art.107 del T.U. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs n.267 del 18/8/2000);
- la parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la LR 56/1977 e s.m.i.;
- la LR 40/1998 e s.m.i.;
- la DGR n.12-8931 del 9/06/2008;
- la L.241/1990 e s.m.i.;
- la tipologia dello strumento urbanistico in oggetto (Variante Parziale al PRG ai sensi dell'art.17, c.5, della LR 56/1977 e s.m.i.);

A seguito di approfondito esame degli elaborati a corredo della Variante Parziale al PRGC n. 6 del 2018 e in modo particolare del "Documento di verifica di assoggettabilità al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (fase di screening)", condividendo le considerazioni e le conclusioni di quest'ultimo, e verificato che la variante di PRG prevede che il lotto oggetto di variante viene classificato come non edificabile e pertanto non genera superficie e/o volume edificabile così come stabilito dall'introduzione del comma 18 all'art. 3.3.6 delle N.T.A. del P.R.G.C

esprime parere di esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, a condizione che sia esplicitamente recepita in sede di Variante la prescrizione che *"per limitare l'impatto sul suolo e con particolare riferimento al deflusso delle acque meteoriche il tratto di nuova viabilità dovrà essere realizzato con fondo drenante"* e che lotto oggetto di variante venga classificato come non edificabile così come stabilito dall'introduzione del comma 18 all'art. 3.3.6 delle N.T.A. del P.R.G.C..

FIRMATO : IL COMPONENTE



Allegati:

- Parere A.L.S. NO pervenuto con prot. n. 1609 del 01/06/2018;
- Parere l'ARPA Piemonte, pervenuto con prot. n. 1672 del 12/06/2018;
- Parere PROVINCIA DI NOVARA pervenuto con prot. n. 1911 del 04/07/2018.